

La legge n.55/2019

Il decreto Sblocca cantieri, ora convertito nella Legge n.55/2019, è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la **crescita economica** e a dare **impulso al sistema produttivo** del Paese, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.

Il testo finale contiene:

Capo I: Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana

- art.1 – **Modifiche al codice dei contratti pubblici** e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare
- art.2 – Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
- art.2 bis – Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici
- art.3 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
- art.4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
- art.5 – Norme in materia di **rigenerazione urbana**

Capo II: Disposizioni relative agli eventi sismici nella regione Molise e dell'area etnea

Capo III: Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017

Le modifiche al Codice dei contratti pubblici

Le principali modifiche al [Codice appalti](#), contenute nel capo I, riguardano il ritorno all'appalto integrato, l'eliminazione dell'albo dei commissari di gara, la sospensione della terna dei subappaltatori, il superamento delle Linee Guida ANAC e nuove regole di ingaggio per gli affidamenti.

In dettaglio la sospensione di alcuni articoli del Codice, in particolare, per la nostra categoria:

- **obbligo di utilizzo della centrale di committenza/stazione unica appaltante** per i Comuni non capoluogo di provincia, di cui all'art. 37, comma 4, del dlgs n. 50/2016
- **divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione (appalto integrato)**, di cui all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del dlgs n. 50/2016
- **obbligo di utilizzo dell'Albo dei commissari di gara**, di cui all'art. 77, comma 3, del dlgs n. 50/2016; fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante
- le procedure di affidamento anche in caso di **disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione**
- l'introduzione della disciplina semplificata per i lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria** (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti)
- le **varianti** da apportare al progetto definitivo approvato dal **CIPE** sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato
- la modifica del limite dei **lavori in subappalto** che sale **al 40%** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture
- **la sospensione** del comma 6 dell'art. 105 (**indicazione della terna di sub appaltatori**)
- per quanto riguarda i motivi di esclusione si prevede i certificati e gli altri documenti, presentati anche dai subappaltatori, hanno una durata pari a 6 mesi dalla data del rilascio
- il superamento, in parte, delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs n. 50/2016), che saranno sostituiti da un **regolamento unico**
- l'affidamento di lavori:

- di importo **tra i 40.000 euro e 150.000 euro**, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante **affidamento diretto** previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
- di importo **tra i 150.000 euro e i 350.000 euro**, mediante la **procedura negoziata** di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
- di importo **tra i 350.000 euro e 1.000.000 di euro**, mediante la **procedura negoziata** di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8